

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 8868	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Penal sia detentiva che pecuniaria	Penal non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: Applicazione indulto				
Quantum: anni uno di reclusione con applicazione dell'indulto.				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Nicosia, assoluzione per non aver commesso il fatto.				
2° Grado: Corte di Appello di Caltanissetta, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, mesi nove di reclusione con applicazione dell'indulto.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Mentre si trovava a lavorare all'interno di uno scavo, rimaneva schiacciato da una frana che ne interessava una delle pareti.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>L'intervento di altre ditte sul cantiere non esonera da responsabilità il subappaltatore, dal momento che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, "quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali" (Cass. pen. Sez. 4, n. 42477 del 16.7.2009, Rv. 245786). Gli oneri conseguenti alla qualità di preposto alla sicurezza consistono nell'obbligo di ispezione giornaliera degli scavi, prima dell'inizio dei lavori e del loro controllo con attenzione almeno una volta alla settimana e di essi doveva essere tenuta la dovuta registrazione; inoltre il Preposto alla sicurezza era tenuto a programmare ed accertare che le opere provvisorie fossero appropriate e regolarmente poste in essere; ed era persino prevista la possibilità di evacuazione dello scavo, di sospensione dei lavori e delimitazione dell'area "a rischio" nel caso di allagamenti, "ma anche infiltrazioni, dovendosi in tal caso, subordinare la ripresa dei lavori alla messa in atto di procedure o sistemi protettivi atti a garantire la stabilità delle pareti"</p>
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.